SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 2 febbraio 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che dal 20 dicembre 2010 il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 verrà temporaneamente trasferito nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Monti Lessini o Lessini» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A00889)*

DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Recioto di Gambellara» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A00890)*

DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Recioto di Soave» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A00891)*

DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Soave» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A00892)*

DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Soave Superiore» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A00893)*

DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colli Euganei» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A00894)*

DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Vini del Piave» o «Piave» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A00895)*

DECRETO 17 gennaio 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(11A00896)*

DECRETO 17 gennaio 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOCG «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(11A00897)*

DECRETO 17 gennaio 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOC «Venezia» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(11A00898)*

DECRETO 18 gennaio 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOCG «Lison» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(11A00899)*

DECRETO 18 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Lison Pramaggiore» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A00900)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2010, n. **252**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Rientrano altresì nelle attribuzioni di cui al primo comma anche le funzioni di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari nonché quelle relative ai servizi minorili per la giustizia; tra le predette funzioni sono comunque comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorità giudiziaria. Restano ferme le competenze in capo agli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra servizi sanitari e amministrazione penitenziaria e giustizia minorile saranno definite apposite intese tra i competenti organi provinciali e statali».

2. All'articolo 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «L'assistenza sanitaria e» sono soppresse e le parole: «sono assicurate» sono sostituite dalle seguenti: «è assicurato»;

b) la lettera *a)* del comma 3 è abrogata.

3. Gli oneri relativi alle funzioni trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano dal comma 1 sono a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali.

4. Il personale medico, tecnico sanitario e infermieristico operante negli istituti penitenziari localizzati nel territorio delle Province con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuato con successivo provvedimento dalla competente amministrazione statale d'intesa con la Provincia territorialmente competente, è trasferito alle Province con effetto dalla medesima data e con onere a carico delle province stesse. A detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale delle province, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento. Le Province subentrano allo Stato nelle convenzioni in essere per lo svolgimento dell'attività professionale relativa alle funzioni oggetto del trasferimento ai sensi del comma 1; entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero della giustizia comunica alle Province i nominativi del predetto personale e la tipologia del rapporto convenzionale in atto. I rapporti di lavoro a tempo determinato e i rapporti convenzionali previsti da questo comma con scadenza anteriore a sei mesi dalla data di efficacia di questo decreto con il personale medico, tecnico sanitario e infermieristico operante negli istituti penitenziari localizzati nel territorio delle Province sono prorogati per la durata di dodici mesi dalla medesima data, salva scadenza naturale se successiva. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili connessi all'esercizio delle attività sanitarie di cui a questo decreto sono trasferiti alle Province autonome con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; i locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie negli istituti penitenziari sono concessi in uso a titolo gratuito.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

FAZIO, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

– Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1972, n. 301) è il seguente:

«Art. 107 - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.».

– Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 settembre 1975, n. 252, S.O.

– Si riporta il testo del comma 283 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:

«283. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera *c)*:

a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96, commi 6 e 6-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorità giudiziaria;

b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;

c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;

d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti alle attività sanitarie;

e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera *c)*, destinate alla sanità penitenziaria.».

– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 2008, n. 126.

Note all'art. 1:

– Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovra-provinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera sono esercitate, per il

rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Nelle attribuzioni di cui al precedente comma sono comprese anche l'igiene e medicina del lavoro, nonché la prevenzione degli infortuni sul lavoro delle malattie professionali.

Ai fini di cui al comma precedente, spettano in particolare i poteri e le facoltà di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

*Rientrano altresì nelle attribuzioni di cui al primo comma anche le funzioni di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari nonché quelle relative ai servizi minorili per la giustizia; tra le predette funzioni sono comunque comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96, commi 6 e 6-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorità giudiziaria. Restano ferme le competenze in capo agli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra C servizi sanitari e amministrazione penitenziaria e giustizia minorile saranno definite apposite intese tra i competenti organi provinciali e statali.*».

– Si riporta il testo dell'art. 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4-*bis*. 1. Il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano *è assicurato* attraverso l'azione integrata delle province autonome medesime e dello Stato, che collaborano nell'esercizio delle attività di rispettiva competenza.

2. Al fine di definire modalità e strumenti della collaborazione prevista al comma 1 le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con il Ministero della giustizia. Resta comunque ferma la competenza degli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati.

3. Le convenzioni indicate al comma 2 definiscono in particolare:

a) (abrogata);

b) i settori di intervento nei quali sono attivate specifiche azioni volte al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati, prevedendo specifiche modalità per l'adozione di programmi periodici delle attività;

c) specifici progetti e iniziative per l'attuazione dei trattamenti alternativi alla detenzione, nonché per l'adozione degli interventi assistenziali e preventivi;

d) le attività di formazione e di aggiornamento degli operatori delle amministrazioni interessate e del personale volontario;

e) specifici progetti anche di investimento per assicurare le funzionalità delle strutture carcerarie per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo;

f) le procedure e le forme di programmazione, coordinamento e di verifica delle attività e gli obblighi di reciproca informazione;

g) i rapporti finanziari connessi all'attuazione della convenzione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

– Il decreto del Presidente della repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1973, n. 101, S.O.

11G0018

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 novembre 2010, n. **253.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 114, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati Membri dell'U.E. relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione Europea, dei Quartieri generali e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'U.E. (SOFA-UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea (SOFA - *UE)* fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003;

Visto l'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 114, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione Europea, dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea, di seguito denominato semplicemente «Accordo SOFA - UE», fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003;

Considerato che, ai sensi del citato articolo 3 della legge n. 114 del 2009 occorre individuare le Autorità Competenti e definire le procedure e le modalità per l'attuazione degli articoli 8, parr. 3 e 5, e 17, par. 6, dell'Accordo SOFA - UE;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio e del 25 ottobre 2010 (n. 03260/2010);

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 2010;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente per «autorità competente» ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo SOFA - UE si intende l'autorità dello Stato d'origine che sospende, senza pregiudicare gli interessi dell'Unione Europea, le immunità

dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione Europea, qualora tali immunità impediscano alla giustizia di fare il suo corso.

Art. 2.

Individuazione della Autorità competente

1. L'Autorità competente per l'attuazione dell'articolo 8 — paragrafi 3 e 5 — relativo alla concessione e sospensione delle immunità riconosciute ai militari e al personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE, nell'ambito della preparazione ed esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione Europea, è il Ministero da cui dipende il citato personale o il Ministero che, comunque, ne ha disposto l'impiego.

Art. 3.

Procedure per l'attuazione

1. Per l'attuazione dell'articolo 8, parr. 3 e 5 dell'Accordo SOFA - UE, l'Autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 2, su richiesta di un'autorità competente o un organo giudiziario di un Paese membro, che ritengano che si sia verificato un abuso dell'immunità concessa a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, provvede a:

a) accertare la sussistenza di tale abuso;

b) verificare che l'eventuale sospensione non pregiudichi gli interessi dell'Unione Europea;

c) attivare, anche avvalendosi del Ministero degli affari esteri, le procedure di consultazione di cui all'articolo 8, par. 5, dell'Accordo SOFA - UE.

2. Le attività di cui al comma 1 implicano una valutazione della condotta del soggetto alla luce delle specifiche mansioni attinenti all'incarico ricoperto, in coordinamento con l'istituzione di impiego dell'Unione europea.

Art. 4.

Modalità di attuazione

1. Al ricevimento, da parte di un'autorità competente o di un organo giudiziario di un Paese membro, della segnalazione di un abuso da parte del militare o del personale civile dell'immunità di giurisdizione concessa a norma dell'articolo 8, par. 3 dell'Accordo SOFA - UE, l'autorità che ha disposto l'impiego del dipendente e la pertinente istituzione dell'UE:

a) acquisiscono tutte le informazioni necessarie in possesso del segnalante;

b) effettuano una prima verifica, anche documentale, dell'eventuale superamento dei limiti di copertura della su citata immunità;

c) accertano se il mantenimento dell'immunità costituisca effettivo impedimento agli ulteriori adempimenti di giustizia;

d) verificano che l'eventuale sospensione dell'immunità non arrechi pregiudizio agli interessi dell'Unione europea.

2. Esperiti gli adempimenti di cui al comma 1 ed esaurite le procedure di consultazione di cui all'articolo 3, comma 1, che costituiscono la fase istruttoria della procedura di sospensione dell'immunità, il Ministro adotta la propria decisione dandone contestuale comunicazione:

a) al diretto interessato;

b) al responsabile dell'ente da cui direttamente dipende;

c) alla pertinente organizzazione dell'Unione Europea;

d) alla autorità giudiziaria procedente;

e) al Ministro della giustizia.

3. Nel caso previsto dall'articolo 8, par. 6, dell'Accordo SOFA - UE, il Ministro competente trasmette tutta la documentazione raccolta e i provvedimenti adottati alla istituzione dell'UE competente per la composizione della controversia.

Art. 5.

Rinuncia alla priorità nell'esercizio della giurisdizione

1. Le istanze di rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione riconosciuto allo Stato italiano ai sensi dell'articolo 17, par. 6, lettera *c)*, del predetto Accordo, sono dirette al Ministro della giustizia, per il tramite del Ministero degli affari esteri ovvero del procuratore della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente. Costoro le inoltrano, corredate da un rapporto informativo, al Procuratore generale territorialmente competente che le trasmette immediatamente con le osservazioni del caso.

2. Della presentazione dell'istanza di rinuncia viene data, in ogni caso, immediata comunicazione all'autorità giudiziaria procedente.

3. Il Ministro della giustizia, sentito in ogni caso il Ministro per gli affari esteri, se riconosce ammissibile l'istanza e ritiene opportuno che si faccia luogo alla rinunzia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione, ne fa richiesta all'autorità giudiziaria competente per il procedimento. Tale richiesta non può essere fatta dopo che sia stato notificato all'imputato l'atto con cui il pubblico ministero ha esercitato dell'azione penale.

4. Il giudice, accertata la esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ammissibilità e la validità della rinuncia, dichiara con sentenza la rinunzia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione.

5. In ogni caso la pronuncia del giudice sulla richiesta del Ministro è comunicata all'autorità dello Stato che ha fatto istanza per la rinuncia.

6. Le disposizioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso in cui il Ministro della giustizia intenda di sua iniziativa richiedere che sia dichiarata la rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione da parte delle autorità giudiziarie italiane in favore dell'altro Stato.

Art. 6.

Istanza di rinuncia alla priorità nell'esercizio della giurisdizione

1. L'istanza di rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione, riconosciuto allo Stato italiano in qualità di Stato di origine ai sensi dell'articolo 17 dell'Accordo SOFA - UE, è fatta dal Ministro della giustizia, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorità dell'altro Stato, di intesa con il Ministro da cui dipende il personale sottoposto a procedimento penale o il Ministro che, comunque, ne ha disposto l'impiego.

Art. 7.

Reati militari

1. Se la cognizione del reato rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria militare, il Ministro della giustizia provvede di intesa con il Ministro della difesa.

Art. 8.

Obbligo di informazione

1. Le autorità giudiziarie competenti comunicano al Ministro della giustizia, di loro iniziativa o su richiesta di quest'ultimo, le informazioni occorrenti per l'esercizio delle facoltà indicate negli articoli che precedono.

Art. 9.

Comunicazione della rinuncia alla priorità nell'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato di origine

1. La rinuncia da parte dello Stato di origine al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione è notificata, anche tramite il Ministro per gli affari esteri, al Ministero della giustizia, che provvede a trasmetterla senza indugio all'autorità giudiziaria competente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 novembre 2010

Il Ministro della giustizia
ALFANO

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 163

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— L'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea (SOFA - *UE)* fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C321 del 31 dicembre 2003.

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 3 agosto 2009, n. 114 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito, (SOFA - *UE)*, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003):

«Art. 3 *(Procedure relative all'esercizio della giurisdizione)*. — 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le autorità competenti e definite le procedure e le modalità per l'attuazione degli articoli 8, paragrafi 3 e 5, e 17, paragrafo 6, dell'Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge.».

Note all'art. 1:

Note agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6:

— Per i riferimenti normativi agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 relativi all'attuazione dell'Accordo SOFA - UE, vedi note al preambolo.

11G0022

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 21 dicembre 2010, n. **254**.

Regolamento recante modifica al decreto 30 ottobre 2007, n. 240, che regola la composizione e i compiti dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale;

Visto l'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269, così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità - l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;

Visto l'articolo 1, comma 22, lettera *d)* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la dichiarazione ed il Piano d'Azione adottati nel corso del Primo Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali dei minori che si è tenuto a Stoccolma (Svezia) dal 27 al 31 agosto 1996;

Vista la dichiarazione ed il Piano d'Azione adottati dai partecipanti dall'Europa e dall'Asia Centrale alla Conferenza «Protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale» tenutasi a Budapest il 20 ed il 21 novembre 2001;

Vista la dichiarazione mondiale di Yokohama, adottata nel corso del II Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali dei minori tenutosi a Yokohama dal 17 al 20 dicembre 2001;

Visto il Patto di Rio de Janeiro per prevenire e porre fine allo sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti, scaturito dal III Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale di bambini ed adolescenti, tenutosi in Brasile dal 25 al 28 novembre 2008;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro per le politiche della famiglia 30 ottobre 2007, n. 240 recante «Attuazione dell'articolo 17, comma 1-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'On. dott.ssa Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le Pari Opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, recante delega di funzioni al predetto Ministro senza portafoglio in materia di «coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonché relative al contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38»;

Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità, On. Maria Rosaria Carfagna 15 dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti in data 21 gennaio 2010, col quale, in attuazione dell'articolo 17, comma 1 della legge 3 agosto 1998, n. 269 è stato ricostituito presso il Dipartimento per le pari opportunità il «Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia» denominato C.I.C.Lo.Pe.;

Ritenuta la necessità di provvedere all'aggiornamento del regolamento adottato con il predetto decreto n. 240 del 2007 sulla base delle deleghe conferite dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per le pari opportunità;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prot. n. Gab. CDPO 0017443 P-2.34.1.5 in data 3 dicembre 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2010;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 240

1. Al regolamento di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 240 sono apportate le seguenti modifiche:

a) agli articoli 1, 2, comma 2, 3, 4 e 5, le espressioni «Ministro delle politiche per la famiglia», «Dipartimento per le politiche della famiglia» e «Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia» sono rispettivamente sostituite da «Ministro per le pari opportunità», «Dipartimento per le pari opportunità» e «Capo del Dipartimento per le pari opportunità»;

b) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «l'Osservatorio opera presso il Dipartimento per le pari opportunità, è presieduto dal Capo del Dipartimento per le pari opportunità ed è composto da cinque componenti designati dal Ministro per le pari opportunità, di cui uno con funzioni di coordinatore tecnico scientifico, da un componente designato dal Ministro o Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per le politiche della famiglia, da tre componenti designati rispettivamente dal Capo della Polizia e dai Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché da tre componenti designati

dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative nel settore della lotta al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale in danno dei minori».

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 dicembre 2010

Il Ministro per le pari opportunità
CARFAGNA

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 91

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»:

«Art. 17 *(Attività di coordinamento)*. — 1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.

1-*bis*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'art. 11-*ter*, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato; ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 22, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»:

«22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:

a) quanto alla lettera *a)*, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;

b) quanto alle lettere *b)* e *c)*, il Presidente del Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

c) quanto alla lettera *d)*, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del Forum nazionale dei giovani;

d) quanto alla lettera *e)*, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'art. 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, comma 2, 3, 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 240, recante «Regolamento recante "Attuazione dell'art. 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile"», come modificati dal presente regolamento:

«Art. 1. *(Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile)*. — 1. L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, d'ora in poi denominato «Osservatorio», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 17, comma 1-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 269, opera presso il *Dipartimento per le pari opportunità.*

2. L'Osservatorio ha il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

3. In particolare, l'Osservatorio:

a) acquisisce dati e informazioni a livello nazionale ed internazionale relativi alle attività svolte per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e alle strategie di contrasto programmate e realizzate anche da altri Paesi;

b) analizza, studia ed elabora i dati forniti dalle pubbliche amministrazioni;

c) promuove studi e ricerche sul fenomeno;

d) informa sull'attività svolta, anche attraverso il proprio sito Internet istituzionale e la diffusione di pubblicazioni mirate;

e) redige una relazione tecnico-scientifica annuale a consuntivo delle attività svolte, anche ai fini della predisposizione della relazione che il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente al Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

f) predispone il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, che sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la lotta alla pedofilia. Il Piano costituisce parte integrante del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

g) acquisisce i dati inerenti le attività di monitoraggio e di verifica dei risultati, coordinandone le modalità e le tipologie di acquisizione ed assicurandone l'omogeneità;

h) partecipa, a mezzo di suoi componenti designati dal capo del Dipartimento per le pari opportunità, all'attività degli organismi europei e internazionali competenti in materia di tutela dei minori e di contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori».

«2. I componenti sono scelti tra persone di comprovata esperienza nei settori della tutela dei minori e della ricerca sociale. Il Ministro per le pari opportunità provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti».

«Art. 3. *(Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio).* — 1. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal *Dipartimento per le pari opportunità,* che, per l'attuazione dei programmi di attività dell'Osservatorio può stipulare convenzioni con le amministrazioni centrali, regionali e locali, con le università e con enti di ricerca pubblici e privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. In particolare il Dipartimento si avvale, per le finalità dell'Osservatorio, della collaborazione del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

2. Ai componenti dell'Osservatorio estranei alla pubblica amministrazione spetta un compenso omnicomprensivo. I compensi sono definiti con determinazione del *Capo del Dipartimento per le pari opportunità* nel limite delle risorse di cui all'art. 6».

«Art. 4. *(Banca dati).* — 1. Presso l'Osservatorio è istituita una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate.

2. Per la identificazione dei dati e delle informazioni che debbono essere acquisite dalla banca dati, per la relativa codificazione e per la regolazione dei flussi informativi il Ministro per le pari opportunità conclude specifici accordi con le amministrazioni che detengono i dati e le informazioni. Tali accordi escludono il trattamento di dati nominativi, ma individuano le modalità di tracciabilità dei dati».

«Art. 5. *(Dati sensibili e giudiziari).* — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità, sono individuati i casi in cui per lo svolgimento dei compiti di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono raccolti dati personali relativi a minori e altre persone coinvolte in episodi di sfruttamento o di abuso sessuale, in aggiunta ai dati presenti nell'Osservatorio e a quelli raccolti nella banca dati di cui all'art. 4».

11G0027

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2010.

Autorizzazione al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere n. 170 dirigenti scolastici, n. 10.00 unità di personale docente ed educativo, 6.500 unità di personale A.T.A.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 66, comma 3, prevede la disciplina delle assunzioni, per l'anno 2009, per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il citato art. 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica;

Considerato che come già previsto in applicazione dell'art. 1, comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, il comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica continuano a rimanere fuori dai limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;

Vista la predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, commi 605, lettera *c)*, e 619, che disciplinano, tra l'altro, criteri transitori di reclutamento di personale docente e di dirigenti scolastici;

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 2, commi 411 e 412;

Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, che detta disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università;

Visto l'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", e successive modificazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*;

Vista la nota del 21 giugno 2010, n. 6081, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricer-

ca – Direzione generale per il personale scolastico - ha richiesto l'autorizzazione ad assumere, per l'anno scolastico 2010/2011, n. 170 dirigenti scolastici;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 19749 del 31 agosto 2010, che esprime il proprio assenso all'autorizzazione ad assumere, per l'anno scolastico 2010/2011, n. 170 dirigenti scolastici, allegando il parere espresso dal competente Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. n. 67303 del 29 luglio 2010;

Vista la nota del 21 giugno 2010, n. 6082 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Direzione generale per il personale scolastico - ha richiesto l'autorizzazione ad assumere, per l'anno scolastico 2010/2011, n. 20.000 unità di personale docente ed educativo, per posti di insegnamento di tipo comune e di sostegno e per l'attività educativa, nonché n. 6.500 unità di personale ATA;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 19748 del 31 agosto 2010, che esprime il proprio assenso all'autorizzazione ad assumere, per l'anno scolastico 2010/2011, n. 10.000 unità di personale docente ed educativo e n. 6.500 unità di personale ATA, allegando il parere espresso dal competente Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. n. 68666 del 3 agosto 2010;

Ritenuto di aderire ai pareri espressi dal Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze e di procedere ad autorizzare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'assunzione di n. 170 dirigenti scolastici, n. 10.000 unità di personale docente ed educativo e n. 6.500 unità di personale ATA;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2010/2011, le seguenti unità di personale:

n. 170 dirigenti scolastici;

n. 10.000 unità di personale docente ed educativo;

n. 6.500 unità di personale ATA.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 novembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 21, foglio n. 39

11A00923

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2010.

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale per le esigenze del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'articolo 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 66 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni tra cui quelle elencate nell'articolo l'articolo 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica;

Visto l'articolo 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l'articolo 66, comma 7, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale sostituisce l'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 3, comma 102, della citata legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, per l'anno 2010 che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

Visto l'articolo 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto articolo 35, comma 4, che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visti i commi 1, 5 e 6 dell'articolo 74, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto l'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009 in cui è previsto che le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonché delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca;

Visto il comma 8-*quater* del citato articolo 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-*bis* dello stesso articolo 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla predetta data;

Visto il comma 8-quinques del ripetuto articolo articolo 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-*bis* a 8-*quater* dello stesso articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, per il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

Vista la nota n. 19202 del 22 settembre 2010 con la quale il Consiglio di Stato, chiede le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2009 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2010, registrato alla Corte dei Conti l'11 agosto 2010, registro n. 10, foglio n. 389, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - dell'8 settembre 2010, n. 210, con il quale, tra gli altri, il Consiglio di Stato è stato autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unità di personale per un onere complessivo a regime pari a € 98.213,06, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Considerato che sulla base delle risorse disponibili per le assunzioni per l'anno 2010, pari ad € 315.467,48 e del

numero massimo di unità assumibili pari a 9, corrispondenti, rispettivamente, al 20% delle risorse relative alle cessazioni intervenute nel corso dell'anno 2009 e al 20% delle unità cessate nel 2009, risulta una disponibilità residua pari a € 217.254,42 e una disponibilità di unità pari a 6 unità, rispetto a quanto autorizzato con il richiamato decreto del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2010;

Visto l'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consiglio di Stato può procedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, alle assunzioni di cui alla tabella allegata che è parte integrante del presente provvedimento e che contiene il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2010, al netto di quelle autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2010.

2. Il Consiglio di Stato è tenuto a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Consiglio di Stato.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2010

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 21, foglio n. 46

Tabella allegata di cui all'articolo 1, comma 1

ASSUNZIONI art. 3, comma 102, della legge 244/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

Amministrazione	Qualifica unità da assumere	Unità autorizzate	Onere individuale	Oneri a regime	Cessazioni anno 2009 e budget assunzionale anno 2010 autorizzato al netto del DPCM 15 luglio 2010	Unità cessate nel 2009 e limite unità assumibili nel 2010 al netto delle unità autorizzate con DPCM 15 luglio 2010
CONSIGLIO DI STATO	Dirigente II fascia	3	€ 59.933,62	€ 179.800,86	€ 217.254,42	6
CONSIGLIO DI STATO		**3**		**€ 179.800,86**		

11A00922

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2010.

Autorizzazione ad assumere unità di personale per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica;

Visto l'art. 66, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208, della predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 7, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, con le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto il comma 12 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale richiama la procedura autorizzatoria secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visti i commi 1, 5 e 6 dell'art. 74, del citato decreto legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo, che hanno come destinatari le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il comma 6-*bis* del citato art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 che esclude dall'applicazione dell'art. 74 medesimo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obbiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione;

Visto l'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009 in cui è previsto che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonché delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca;

Visto il comma 8-*quater* del citato articolo art. 2 del decreto legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-*bis* dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoria-

mente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla predetta data;

Visto il comma 8-*quinquies* del ripetuto articolo art. 2, del decreto legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-*bis* a 8-*quater* dello stesso articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

Viste le note con le quali ciascuna amministrazione, chiede le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2009 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto l'art. 2, comma 209, della legge n. 191 del 2009 secondo cui le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall' art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che l'onere previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei competenti organi di controllo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta";

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le amministrazioni di cui alla tabella allegata possono procedere per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, all'assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2010.

2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia (Corpo di polizia penitenziaria), del Ministero dell'interno (Corpo nazionale dei vigili del fuoco), del Ministero dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza) e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Corpo forestale dello Stato).

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2010

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 21, foglio n. 47

ALLEGATO

ASSUNZIONI art. 66, comma 9-bis, del d.l. 25 giugno 2008 n.112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133.

Amministrazioni	Unità da assumere	Oneri a regime	Cessazioni anno 2009 e budget assunzionale anno 2010	Unità cessate nel 2009 e limite unità assumibili nel 2010
Ministero della Giustizia Corpo di Polizia penitenziaria	760	€ 25.531.782,00	€ 30.965.054,92	760
Ministero dell'Interno Corpo Nazionale dei vigili del fuoco	695	€ 23.594.497,00	€ 26.572.762,00	695
Ministero dell'Economia e delle Finanze Guardia di Finanza	1244	€ 46.237.269,98	€ 54.462.486,79	1244
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Corpo forestale dello Stato	269	€ 11.916.623,42	€ 14.497.934,00	269

11A00924

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 gennaio 2011.

Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 2,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 20 gennaio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 28.462 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato sulla base dell'«Indice Eurostat», elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del «Coefficiente di indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di riferimento».

Il valore dell'«Inflazione di riferimento», al giorno «d» del mese «m», è determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese «m», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:

$IR_{d,m} = IE_{m-3}$ + [("gg. dal 1°m" -1) / ("gg. nel mese m")] * $(IE_{m-2} - IE_{m-3})$

dove:

$IR_{d,m}$ è l'Inflazione di Riferimento del giorno «d» del mese «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-3} (=Indice Eurostat$_{m-3}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-2} (=Indice Eurostat$_{m-2}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. dal 1° m» è il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. nel mese m» è il numero dei giorni effettivi del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'«Inflazione di riferimento» così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l'«Inflazione di riferimento», il «Coefficiente di indicizzazione» è ottenuto dal rapporto tra l'«Inflazione di riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$IS_n = IE_{n-1} * (IE_{n-1} / IE_{n-13})^{1/12}$

dove:

n è il mese per il quale non è stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;

IS è l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di riferimento».

L'indice così ottenuto è identificato come «Indice sostitutivo» e sarà applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noto, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 4.

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.

Art. 5.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, an-

che nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di indicizzazione» sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalità di cui al presente articolo.

Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse così ottenuto, per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purchè abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purchè risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di uncentesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 27 gennaio 2011, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica,con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 13.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 gennaio 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 14.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 15.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 gennaio 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 138 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del presente decreto. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 16.

Il 31 gennaio 2011 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse per 138 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per 138 giorni.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A01242

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Matea Loredana Georgeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Matea Loredana Georgeta nata a Ploiesti (Romania) il 13 febbraio 1971, cittadina rumena-italiana, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che la richiedente è in possesso dei titoli accademici «Inginer in profilul mecanic specilizarea masini hidraulice si pneumatice» conseguito presso l'«Universitatea politehnica din Bucaresti» nella sessione giugno 1994 e del diploma di «studii aprofundate, in specializarea sisteme de reglare hidraulice si pneumatice profilul mecanic» conseguito presso l'«Universitatea politehnica din Bucaresti» nel 1995;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra Matea Loredana Georgeta nata a Ploiesti (Romania) il 13 febbraio 1971, cittadina rumena-italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Inginer», quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento di cui sopra è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta della candidata, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritta e orale) 1) impianti chimici, e (solo orale) 2) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di sei mesi.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale».

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

11A00699

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Frei Linda Emma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig.ra Frei Linda Emma nata a Mulhouse (Francia) il 22 dicembre 1981, cittadina franco-svizzera, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale svizzero di «Ingéniérie de l'environnement», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «Ingegnere» sez. A, settore civile-ambientale;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001 n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005 n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Master of Science Msc en Sciences et ingénierie de l'environnement» conseguito presso l'«Ecole polytechnique fédérale de Lausanne» il 31 marzo 2007;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Considerato che nel caso della sig.ra Frei Linda, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Preso atto del parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Considerato che la formazione accademica e l'esperienza professionale della richiedente coprono esclusivamente l'ambito dell'ingegneria ambientale e che quindi risulta carente rispetto a quella richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Ingegnere - sez. A, settore civile ambientale, la domanda può essere accolta previa applicazione di consistenti misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92 così come modificato dal decreto legislativo 277/03 di cui sopra;

Decreta:

Alla sig.ra Frei Linda Emma nata a Mulhouse (Francia) il 22 dicembre 1981, cittadina franco-svizzera, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «Ingegneri» sez. A - settore civile ambientale l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento per l'iscrizione alla sez. A settore civile ambientale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta della candidata, in un tirocinio di ventiquattro mesi, le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) elementi di scienza delle costruzioni, 2) tecnica delle costruzioni-ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni e solo orali 3) architettura tecnica e composizione architettonica 4) impianti tecnici nell'edilizia e territorio 5) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta della candidata, un tirocinio di ventiquattro mesi (24) sulle materie oggetto della prova attitudinale.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

11A00700

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Munoz Olmos Yolanda Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Munoz Olmos Yolanda Andrea, nata il 9 marzo 1972 a Las Condes Santiago del Cile cittadina cilena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Munoz Olmos Yolanda Andrea è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Cile di «Licenciada en Ciencias Juridicas» in data 28 maggio 2007 presso l'«Universidad de Desarrollo»;

Considerato che è iscritta presso il presso la «Corte Suprema en Pleno» con il titolo di «Abogada» dal 25 giugno 2007;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 206/2007;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dalla richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010, nel corso della quale sono stati tra l'altro stabiliti criteri generali di individuazione delle misure compensative differenti rispetto a quelli applicati in precedenza, sulla base di una approfondita comparazione delle materie la cui conoscenza scritta e orale si ritiene essenziale al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia rispetto ai diversi percorsi accademico-professionali seguiti sia in ambito comunitario che non comunitario dai richiedenti;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Considerato che la sig.ra Munoz Olmos Yolanda Andrea è in possesso della carte di soggiorno di soggiorno rilasciato dalla Questura di Ferrara in data 20 maggio 2009 con scadenza il 19 maggio 2014 per motivi famigliari;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Alla sig.ra Munoz Olmos Yolanda Andrea, nata il 9 marzo 1972 a Las Condes Santiago del Cile cittadina cilena, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

11A00701

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Victoria Castillo Grimaneza Zarela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Victoria Castillo Grimaneza Zarela, nata il 20 maggio 1984 a Cusco (Perù), cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico di «abogada» rilasciato a settembre 2007 dalla «Universidad Andina del Cusco»;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de abogados del Cusco» da ottobre 2007;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che l'interessato ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero - fino al rilascio del permesso di soggiorno stesso - di godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno;

Decreta:

Alla sig.ra Victoria Castillo Grimaneza Zarela, nata il 20 maggio 1984 a Cusco (Perù), cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di «advogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni; al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni - l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato;

b) unica prova orale su 6 materie: 1ª prova su deontologia e ordinamento professionale; 2ª prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.

La richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 7 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00702

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Turovtseva Halyna Volodymyrivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Turovtseva Halyna Volodymyrivna nata a Ternopil (Ucraina) il 29 dicembre 1982 ha chiesto il riconoscimento del titolo di «dyplom bakalavra» conseguito in Ucraina nell'anno 2004, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Acquisito il parere della conferenza di servizi, prevista dall'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, espresso nella riunione del 28 ottobre 2010, favorevole al riconoscimento del titolo di cui trattasi;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «dyplom bakalavra» conseguito nell'anno 2004, presso il Collegio statale di medicina di Chortkiv (Ucraina) dalla sig.ra Turovtseva Halyna Volodymyrivna, nata a Ternopil (Ucraina) il 29 dicembre 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Turovtseva Halyna Volodymyrivna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00820

DECRETO 5 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Villarroel Jaldin Ruth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Villarroel Jaldin Ruth nata a Cochabamba il 26 settembre 1979 ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito in Bolivia nell'anno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Acquisito il parere della Conferenza di Servizi, prevista dall'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, espresso nella riunione del 28 ottobre 2010, favorevole al riconoscimento del titolo di cui trattasi;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nell'anno 2009, presso l'«Universidad Autonoma Gabriel René Moreno» di Santa Cruz (Bolivia) dalla sig.ra Villarroel Jaldin Ruth, nata a Cochabamba (Bolivia) il giorno 26 settembre 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Villarroel Jaldin Ruth è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00821

DECRETO 12 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sposub Rotar Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sposub Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «V. Alecsandri» di Iasi, filiale di Radauti nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da coniugata Rotar;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «V. Alecsandri» di Iasi, filiale di Radauti nell'anno 1997 dalla sig.ra Sposub Maria, coniugata Rotar, nata a Radauti (Romania) il giorno 19 agosto 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Sposub Maria, coniugata Rotar, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00822

DECRETO 12 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bigos Zając Jolanta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bigos Jolanta, nata a Dukla (Polonia) il 10 febbraio 1973, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «pielęgniarka» conseguito in Polonia presso il liceo medico di Sanok nell'anno 1993, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che sul predetto titolo la richiedente è denominata Zając Jolanta;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, sono state applicate nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista la nota prot. DGRUPS/0021332-P del 23 maggio 2008, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007, nonché alla luce dell'art. 43 del Trattato CE e del parere espresso dalla conferenza dei servizi in data 18 marzo 2008 per titoli analoghi a quello della richiedente, ha comunicato all'interessata che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a sua scelta, in un tirocinio di adattamento della durata di 24 mesi, pari a 120 Crediti formativi universitari, o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: organizzazione professionale, etica professionale e bioetica, nursing, immunologia - immunoematologia - igiene ed epidemiologia, infermieristica clinica medica - piani di assistenza, infermieristica clinica chirurgica - sala operatoria, infermieristica in sanità pubblica, medicina specialistica, chirurgia specialistica, medicina d'urgenza e pronto soccorso, chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, infermieristica in area critica, infermieristica clinica e delle disabilità (geriatria e riabilitazione), management sanitario ed infermieristico, medicina legale;

Vista la nota del 4 giugno 2008 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, dichiara di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota prot. 25/2010 del 29 novembre 2010 con la quale l'Azienda ospedaliera «Complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata» di Roma ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «pielęgniarka» conseguito in Polonia presso il liceo medico di Sanok nell'anno 1993 dalla sig.ra Zając Jolanta, nata a Dukla (Polonia) il 10 febbraio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Bigos Jolanta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00823

DECRETO 12 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Magoń Elżbieta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Magoń Elżbieta, nata a Bielawa (Polonia) il 12 gennaio 1962, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «pielęgniarka dyplomowana» conseguito in Polonia presso l'istituto professionale medico di Wałbrzych nell'anno 1984, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, sono state applicate nella fattispecie le disposizioni allora in vigore contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Vista la nota prot. DGRUPS/0017601-P del 30 maggio 2007, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dai sopra citati decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, n. 319, nonché alla luce dell'art. 43 del Trattato CE e del parere espresso dalla conferenza dei servizi in data 6 ottobre 2005 per titoli analoghi a quello della richiedente, ha comunicato all'interessata che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a sua scelta, in un tirocinio di adattamento della durata di 12 mesi, pari a 25 Crediti formativi universitari (750 *ore)*, o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: infermieristica generale, infermieristica clinica, organizzazione professionale, etica professionale e bioetica, nursing, immunologia - immunoematologia - igiene ed epidemiologia, infermieristica clinica medica - piani di assistenza, infermieristica clinica chirurgica - sala operatoria, infermieristica in sanità pubblica, medicina specialistica, chirurgia specialistica, medicina d'urgenza e pronto soccorso, chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, infermieristica in area critica, infermieristica clinica e delle disabilità (geriatria e riabilitazione), management sanitario ed infermieristico, medicina legale;

Vista la nota in data 13 giugno 2007 con la quale la richiedente ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota prot. n. 129 del 1° dicembre 2010 con la quale l'Azienda USL RM H - Corso di laurea in infermieristica - Sede di Anzio-Nettuno (Roma) ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «pielęgniarka dyplomowana» conseguito in Polonia presso l'istituto professionale medico di Wałbrzych nell'anno 1984 dalla sig.ra Magoń Elżbieta, nata a Bielawa (Polonia) il 12 gennaio 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Magoń Elżbieta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00824

DECRETO 12 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Hantig Gabriela Elisabeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Hantig Gabriela Elisabeta, nata a Viseu De Sus (Romania) il 2 marzo 1972, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist in domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Grigore Moisil» di Viseu De Sus nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 15 novembre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist in domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Grigore Moisil» di Viseu De Sus nell'anno 2010 dalla sig.ra Hantig Gabriela Elisabeta, nata a Viseu De Sus (Romania) il 2 marzo 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Hantig Gabriela Elisabeta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00825

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 dicembre 2010.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Milano e nella provincia di Monza - Brianza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.342 che semplifica le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento del numero di facchini di cui all'art. 121 TULP adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce agli U.P.L.M.O. le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni Provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8 e la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione V - n. 39 del 18 marzo 1997 inerente i lavori di pulizia e facchinaggio;

Visto il decreto ministeriale 07 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella Direzione Provinciale del Lavoro attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al servizio politiche del lavoro della Direzione Provinciale;

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione V - n.25157/70 del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il precedente Decreto in materia del 10 febbraio 2005 emanato dalla Direzione provinciale del lavoro di Milano;

Ritenuta la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da applicare nella Provincia di Milano ed nella Provincia di Monza - Brianza;

Consultate le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo, che hanno convenuto di non modificare le tariffe che sono state applicate nel corso del corrente anno e di procedere alla rideterminazione delle stesse a partire dal 1° gennaio 2011;

Considerato il seguente indicatore economico: l'indice ISTAT del costo della vita valevole ai fini dell'applicazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010;

Decreta:

le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Milano e nella provincia di Monza - Brianza, che in allegato costituiscono (parte integrante del presente atto, vengono rideterminate con il seguente incremento:

dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 di una percentuale pari al 12% sugli importi pubblicati nel precedente decreto.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 dicembre 2010

Il direttore provinciale: WEBER

———

ALLEGATO

TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE
NELLA PROVINCIA DI MILANO E NELLA PROVINCIA DI MONZA - BRIANZA

Art. 1.
PRESTAZIONI IN ECONOMIA

I lavori potranno essere svolti in economia, con corresponsione ai lavoratori che espletano l'attività di facchinaggio (riuniti o meno in Società o Cooperative, ecc.) dei seguenti compensi per ogni giornata lavorativa normale con un massimo di otto ore: dal 1° gennaio 2011 € 128,00 (centoventotto/00) che corrispondono per ogni ora feriale a 16,00 (sedici/00).

Art. 2.
TARIFFE AL PESO LORDO

I compensi minimi riferiti a peso lordo, per i lavori di facchinaggio delle merci, sono definite tra il committente e l'appaltatore nel rispetto del CCNL di categoria e, comunque, nel rispetto della tariffa di cui all'art. 1.

Art. 3.
LAVORO STRAORDINARIO

È considerato lavoro straordinario e da luogo alla maggiorazione prevista dal CCNL applicato sulle tariffe di cui al precedente art. 1, quello disposto dal committente ed eseguito oltre l'orario normale di lavoro.

ART. 4.
LAVORI ESEGUITI OLTRE I CONFINI DEL COMUNE

Rimborso spese di trasporto - Per i lavori eseguiti fuori del territorio del Comune ove ha sede la Cooperativa o la società (o fuori dal Comune di abituale domicilio del facchino libero esercente, non socio di Cooperativa o della società), e sempreché tali lavori siano eseguiti in maniera saltuaria e/o occasionale e la distanza tra la sede abituale di lavoro e il posto di lavoro non sia inferiore a sei chilometri, verrà riconosciuto il rimborso delle spese vive incontrate per recarsi al posto di lavoro. L'importo di tale rimborso non potrà essere inferiore a quanto previsto dal CCNL, sempreché il trasporto non venga assicurato dal committente

Rimborso spese di vitto e mensa - Per i lavori eseguiti fuori dal territorio del Comune ove ha sede la Cooperativa o la società (o fuori dal Comune di abituale domicilio del facchino libero esercente, non socio di Cooperativa o società), il committente riconoscerà un rimborso per persona e per ogni giornata di otto ore lavorative, € 7,00 (sette/00), sempreché non venga fornita dal committente la possibilità di utilizzo della mensa aziendale. Nell'ipotesi che il contratto specifico preveda la possibilità di utilizzo del servizio mensa aziendale da parte dei prestatore d'opera, lo stesso è obbligato a servirsene. Il costo convenzionale "pasto" vigente in azienda a carico dei lavoratori dipendenti verrà fatturato dal committente al commissionario. Le spese di vitto ed alloggio, in caso di trasferta superiore alle otto ore lavorative, verranno direttamente concordate tra le parti ove non previsto dal CCNL applicato.

ART. 5.
LAVORI ESEGUITI ENTRO I CONFINI DEL COMUNE

I lavoratori potranno utilizzare il servizio mensa aziendale o esterna alle condizioni dei dipendenti dell'azienda committente

Il costo convenzionale pasto vigente in azienda a carico dei lavoratori dipendenti verrà fatturato dal committente al commissionario

In mancanza di tale servizio verranno comunque riconosciute € 0,70 (zero/70) per ogni giornata lavorativa come contributo per mancata mensa, ove non previsto dal CCNL applicato.

ART. 6.
LAVORI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DISAGIATE

Le tariffe di cui agli art. 1 e 2, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc.) debbono essere maggiorate del 17 % (diciassette per cento), intendendosi così comprese l'onere per eventuali indumenti specifici antiinfortunistici e protettivi, che di conseguenza sarà sostenuto dal datore di lavoro secondo le eventuali previsioni del CCNL applicato e dalla normativa vigente.

La percentuale di maggiorazione sarà pari al 15% nel caso che dette attrezzature siano a carico del committente.

ART. 8.
DISTANZE ED ALTEZZE

Quando le operazioni di facchinaggio vengono svolte di domenica o nei giorni di festività nazionali infrasettimanali, le tariffe di cui ai precedenti art. 1 e 2 saranno maggiorate del 35 % (trentacinque per cento), fatto salvo le eventuali diverse previsioni del CCNL applicato e del successivo art. 12 del presente Decreto.

ART. 8.
LAVORO NOTTURNO

Quando le operazioni di facchinaggio si svolgono durante le ore notturne, le tariffe di cui ai precedenti art. 1 e 2 debbono essere maggiorate del 40 % (quaranta per cento), fatto salvo le eventuali diverse previsioni del CCNL applicato e del successivo art. 12 del presente Decreto.

ART. 9.
LAVORO PRESTATO NELLA GIORNATA DI SABATO

Per le operazioni di facchinaggio straordinarie che si svolgono nella giornata di sabato, le tariffe di cui ai precedenti art. 1 e 2 debbono essere maggiorate del 35 % (trentacinque per cento), fatto salvo le eventuali diverse previsioni del CCNL applicato e del successivo art. 12 del presente Decreto.

ART. 10.
ASSICURAZIONI SOCIALI - ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI - ISTITUTI CONTRATTUALI

Le Cooperative o le società interessate alle attività di facchinaggio, a favore del personale occupato nelle operazioni di facchinaggio,

provvederanno direttamente alla copertura dei rischi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie, al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli assegni familiari e per quanto altro disposto dalle leggi in tema assicurativo, previdenziale e assistenziale, sopporteranno inoltre direttamente gli oneri per tutti gli istituti contrattuali: ferie, festività, gratifica natalizia, ecc. e quanto previsto dal CCNL applicato.

Le tariffe di cui ai precedenti art.1 e 2 sono state calcolate in modo da comprendere tutti i contributi ed istituti predetti tanto per prestatori d'opera che espletano la propria attività nel settore del facchinaggio riuniti ed operanti in cooperative, società ed organismi similari, quanto per i facchini liberi esercenti.

ART. 11.
ALTRE OPERAZIONI NON PREVISTE

In caso di disaccordo, le parti potranno chiedere l'intervento della Direzione Provinciale del Lavoro nel rispetto della normativa vigente.

ART. 12.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano salve le condizioni di miglior favore per i prestatori d'opera che espletano la propria attività nel settore del facchinaggio.

ART. 13.
SERVIZI DI POTABAGAGLI PRESSO AEROPORTI

Le tariffe per il servizio di potabagagli presso aeroporti vengono stabilite come segue:

scarico dal veicolo sostante all'ingresso dell'Aerostazione, trasporto e collocazione sulla pesa aeroportuale € 3,00 (tre/00) per ogni collo o bagaglio che abbia come somma delle tre dimensioni (altezza + lunghezza + larghezza) un massimo di mt 2 lineari e peso inferiore a kg. 30. Oltre tali dimensioni e peso, l'importo e da determinarsi fra le parti.

ritiro dal banco doganale o dal banco di riconsegna di bagagli, trasporto e carico sul veicolo sostante all'uso all'Aerostazione € 3,00 (tre/00) per ogni collo o bagaglio (vedi punto *a)*.

ritiro dal banco doganale o dal banco di riconsegna, bagagli, trasporto e carico sul veicolo sostante nei parcheggi antistanti l'Aerostazione € 3,00 (tre/00) per ogni collo o bagaglio (vedi punto *a)*.

Sosta del tacchino su richiesta del cliente oltre i primi quindici minuti € 4,50 (quattro/50) per ogni quindici minuti o frazione.

ART. 14.
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI FACCHINAGGIO

La committente è tenuta a pagare tassativamente le prestazioni entro trenta giorni dalla data di presentazione fattura

ART. 15.
COMPOSIZIONE DELLE TARIFFE

Ai sensi dellart. 10, le tariffe previste dagli art. 1 e 2 e quelle calcolate applicando le percentuali di maggiorazione e riduzione previste dagli art. 3,4,6,7,8, e 9 sono composte secondo le previsioni normative e contrattuali di riferimento, nonché i costi generali di gestione amministrativa, sicurezza del lavoro, permessi sindacali, diritto allo studio e agli oneri fiscali e societari.

INFORTUNIO - MALATTIA E MATERNITA

Il trattamento economico spettante al prestatore d'opera e relativo alla malattia, maternità ed infortunio, deve rispettare le disposizioni della normativa vigente, degli Enti Previdenziali e del CCNL applicato anche nei limiti temporali previsti dal CCNL di riferimento.

11A01124

DECRETO 7 gennaio 2011.

Istituzione della commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Pescara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto l'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, riguardante il tentativo di conciliazione presso le direzioni provinciali del lavoro;

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, così come sostituito dall'art. 31 della legge n. 183/2010;

Viste le prime istruzioni operative nella fase transitoria fornite con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 novembre 2010 a firma del segretario generale;

Considerata la necessità di procedere alla costituzione presso questa direzione provinciale del lavoro della commissione provinciale di conciliazione;

Considerato che la predetta commissione, ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 2010, è composta dal direttore della direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei lavoratori;

Esperiti gli atti istruttori finalizzati alla valutazione del grado di rappresentatività a livello territoriale delle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali sulla base dei criteri individuati con circolare di questo Ministero n. 14 dell'11 gennaio 1995 ed in particolare:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentanti delle singole organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;

2) partecipazione effettiva alla stipula dei contratti nazionali di lavoro e degli accordi integrativi provinciali ed aziendali;

3) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) ampiezza e diffusione della struttura organizzativa;

Valutati i dati statistici, le rilevazioni pubbliche e le informazioni disponibili;

Dato atto che i settori di attività prevalenti nell'ambito della provincia risultano essere: il commercio, l'industria, l'artigianato e l'agricoltura;

Rilevato che dall'istruttoria espletata nonché dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei suindicati criteri sono risultate maggiormente rappresentative, pur se con diverso grado di consistenza, le seguenti organizzazioni, operanti a livello provinciale, ai fini della nomina dei componenti della commissione provinciale di conciliazione:

a) per i datori di lavoro: Unione degli industriali - Confcommercio - C.N.A - Federazione provinciale Coldiretti;

b) per i lavoratori: CGIL - CISL - UIL - UGL;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 2010, presso la direzione provinciale del lavoro di Pescara la commissione provinciale di conciliazione.

Art. 2.

La commissione di conciliazione è composta dai signori:

1) direttore della direzione provinciale del lavoro di Pescara o da un suo delegato, in qualità di presidente;

2) rappresentanti dei datori di lavoro effettivi:

Cantagallo Raffaella, Unione degli industriali;

Scivales Alberto, Confcommercio;

Della Torre Massimo, CNA;

De Berardinis Antonio, Federazione provinciale Coldiretti;

3) rappresentanti dei datori di lavoro supplenti:

D'Olimpio Carla, Unione degli industriali;

Lorenzini Stefania, Confcommercio;

Di Pietro Antonio, CNA;

Palozzo Bruno, Federazione provinciale Coldiretti;

4) rappresentanti dei lavoratori effettivi:

Terenzi Antonio, CGIL;

Natarelli Rossella, CISL;

Pantalone Gino, UIL;

Di Luca Roberto, UGL;

5) rappresentanti dei lavoratori supplenti:

Di Domizio Stefano, CGIL;

Di Giuseppe Fiorindo, CISL;

Di Marco Michele, UIL;

La Civita Damiano, UGL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e politiche sociali.

Contro il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni da detta pubblicazione.

Pescara, 7 gennaio 2011

Il direttore provinciale: PARISI

11A01055

DECRETO 14 gennaio 2011.

Concessione del trattamento di cassa integrazione per i dipendenti della società Adrtel Spa. (Decreto n. 56391).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 23 marzo 2009, di recepimento dell'intesa del 10 marzo 2009 intervenuta presso la regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la «Adrtel S.p.a.», è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di ventiquattro mesi, in favore di un numero massimo di tre unità lavorative che verranno poste in C.I.G.S. a partire da non oltre il 15 aprile 2009;

Vista la nota della società «Aeroporti di Roma S.p.a.», datata 21 aprile 2009, con la quale la società dichiara che per tutte le aziende del «Gruppo aeroporti di Roma», compresa la «Adrtel S.p.a.», la decorrenza del trattamento di cassa integrazione guadagni sarà il 1° giugno 2009, ferma restando al 14 aprile 2011 la scadenza del trattamento, secondo quanto previsto dal sopracitato accordo del 23 marzo 2009;

Visto il decreto n. 53042 del 12 luglio 2010, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di due unità lavorative, della società «Adrtel S.p.a.», per il periodo dal 1° giugno 2010 al 30 novembre 2010;

Vista l'istanza con la quale la società «Adrtel S.p.a.», ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di due unità lavorative per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 14 aprile 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di due unità lavorative, per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 14 aprile 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di due unità lavorative, della società «Adrtel S.p.a.», per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 14 aprile 2011 - unità: Fiumicino (Roma); matricola I.N.P.S.: n. 7046004551; pagamento diretto: no.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2011

Il Ministro: SACCONI

11A00928

DECRETO 14 gennaio 2011.

Concessione del trattamento di cassa integrazione per i dipendenti della società ADR Engineering Spa. (Decreto n. 56392).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 23 marzo 2009, di recepimento dell'intesa del 10 marzo 2009 intervenuta presso la regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la «ADR Engineering S.p.a.», è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di ventiquattro mesi, in favore di un numero massimo di tre unità lavorative che verranno poste in C.I.G.S. a partire da non oltre il 15 aprile 2009;

Vista la nota della società «Aeroporti di Roma S.p.a.», datata 21 aprile 2009, con la quale la società dichiara che per tutte le aziende del «Gruppo aeroporti di Roma», compresa la «ADR Engineering S.p.a.», la decorrenza del trattamento di cassa integrazione guadagni sarà il 1° giugno 2009, ferma restando al 14 aprile 2011 la scadenza del trattamento, secondo quanto previsto dal sopracitato accordo del 23 marzo 2009;

Visto il decreto n. 53041 del 12 luglio 2010, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore di un numero massimo di due unità lavorative, della società «ADR Engineering S.p.a.», per il periodo dal 1° giugno 2010 al 30 novembre 2010;

Vista l'istanza con la quale la società «ADR Engineering S.p.a.», ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di due unità lavorative per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 14 aprile 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di due unità lavorative, per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 14 aprile 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di due unità lavorative, della società «ADR Engineering S.p.a.», per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 14 aprile 2011 - unità: Fiumicino (Roma); matricola I.N.P.S.: n. 7038451457; pagamento diretto: no.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2011

Il Ministro: SACCONI

11A00929

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 gennaio 2011.

Revoca del decreto 21 gennaio 2010 di approvazione della Stazione di revisione COSALT Srl in Livorno.

IL CAPO REPARTO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, n. 641, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto dirigenziale in data 21 gennaio 2010, n. 40, con il quale è stata approvata la stazione di revisione COSALT S.r.l. con sede sociale in Livorno, via delle Cateratte n. 86/88 e sedi operative in Livorno, via delle Cateratte n. 86/88 ed in Civitavecchia (Roma), via Busnengo n. 12;

Visto il verbale d'ispezione redatto dal personale della Capitaneria di Porto di Livorno in data 11, 12, 15 e 19 novembre 2010 dalla quale si evince che la stazione di revisione COSALT S.r.l. - sede operativa di Livorno, via delle Cateratte n. 86/88 non è idonea ad effettuare le operazioni di revisione dei dispositivi di sicurezza di cui al Decreto Ministeriale n. 641/2002;

Visto il verbale di assemblea straordinario della Società Cosalt S.r.l. repertorio n. 19207 in data 25 novembre 2010 con il quale si delibera lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società;

Visti gli atti di ufficio:

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del decreto ministeriale 16 luglio 2002, n. 641, il decreto dirigenziale 21 gennaio 2010, n. 40, citato in premessa, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il capo reparto: ALIPERTA

11A01036

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 gennaio 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 12 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 68 del 23 marzo 1999, con il quale l'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» con sede in Piacenza, Strada dell'Anselma n. 5, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Piacentino»;

Visti il decreto 20 marzo 2002 e successivi, con i quali l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroa-

limentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 510/06;

Considerato che «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ha altresì predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione inviato ai Servizi comunitari;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 30 novembre 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» con sede in Piacenza, Strada dell'Anselma n. 5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Salame Piacentino», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Salame Piacen-

tino» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00722

DECRETO 11 gennaio 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 12 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 23 marzo 1999, con il quale l'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, Strada dell'Anselma n. 5, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina»;

Visti il decreto 20 marzo 2002 e successivi, con i quali l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso ai servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06;

Considerato che «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ha altresì predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione inviato ai servizi comunitari;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 30 novembre 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, Strada dell'Anselma n. 5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art.14, comma 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Coppa Piacentina», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9 della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.14, comma 12 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00725

DECRETO 13 gennaio 2011.

Rettifica dell'articolo 2 dei disciplinari di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Murgia», «Daunia», «Puglia», «Salento», «Valle d'Itria» e «Tarantino».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti 25 ottobre 2010, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 262 del 9 novembre 2010, con i quali sono stati da ultimo modificati i disciplinari di produzione delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini «Murgia» e «Daunia»;

Visti i decreti 3 novembre 2010, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2010, con i quali sono stati da ultimo modificati i disciplinari di produzione delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini «Puglia» e «Salento»;

Visto il decreto 3 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 267 del 15 novembre 2010, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione dell'Indicazione Geografica Tipica dei vini «Valle d'Itria»;

Visto il decreto 5 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 17 novembre 2010, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione dell'Indicazione Geografica Tipica dei vini «Tarantino»;

Vista la richiesta pervenuta dalla Regione Puglia, intesa ad ottenere la rettifica dell'art. 2 dei disciplinari di produzione delle sopra citate Indicazioni Geografiche Tipiche, in particolare per prevedere l'utilizzo della tipologia «rosato» per i vini qualificati con il nome di un vitigno a bacca nera, che era stato erroneamente omesso nell'ambito della formulazione dei citati disciplinari;

Ritenuta accoglibile la predetta richiesta di rettifica, intesa a sanare la carenza dei richiamati disciplinari di produzione;

Tenuto altresì conto che è in fase di pubblicazione il decreto ministeriale decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni, con il quale in particolare sono stabilite le nuove disposizioni in merito alla gestione dei codici dei vini in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A titolo di rettifica, l'art. 2 dei disciplinari di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Murgia», «Daunia», «Puglia», «Salento», «Valle d'Itria» e «Tarantino», modificati da ultimo con i decreti richiamati in premessa, è integrato con il seguente comma:

«I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera di cui al comma 3 possono essere prodotti anche nella tipologia rosato.»

Art. 2.

1. Con successivo provvedimento sarà aggiornato l'elenco dei codici, previsto dall'art. 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, con l'integrazione dei codici relativi alle tipologie «rosato» di cui all'art. 1 del presente decreto, anche tenendo conto delle disposizioni di cui al decreto 16 dicembre 2010 richiamato in premessa.

2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, i produttori, gli enti e gli organismi interessati potranno utilizzare il codice delle corrispondenti tipologie qualificate con il nome di un vitigno a bacca nera, con la sola differenziazione che alla posizione 9 del codice deve essere indicato il numero 3 anziché 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il Direttore generale ad interim*:* VACCARI

11A00727

DECRETO 13 gennaio 2011.

Iscrizione di varietà di specie ortive al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 1° dicembre 2010 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro di specie ortive, delle varietà indicate nel presente dispositivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le varietà di seguito riportate, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Indivia riccia	3054	Capillina	La Semiorto Sementi s.r.l.
Indivia scarola	3055	Paparegna	La Semiorto Sementi s.r.l.
Lattuga	3079	Flame	Maraldi Sementi
Cavolo broccolo	2822	Giotto	ISI Sementi S.p.A.
Cavolo broccolo	2823	Troll	ISI Sementi S.p.A.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A00932

DECRETO 18 gennaio 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Sorso-Sennori» o «Moscato di Sorso» o «Moscato di Sennori».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la domanda presentata dalla Regione autonoma della Sardegna su istanza del Consorzio di tutela vini di Alghero e di Sorso-Sennori, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Sorso-Sennori» o «Moscato di Sorso» o «Moscato di Sennori»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione autonoma Sardegna, in merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Sorso-Sennori» o «Moscato di Sorso» o «Moscato di Sennori»;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Moscato di Sorso-Sennori» o «Moscato di Sorso» o «Moscato di Sennori» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Moscato di Sorso-Sennori» o «Moscato di Sorso» o «Moscato di Sennori» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Sorso-Sennori» o «Moscato di Sorso» o «Moscato di Sennori», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto.

Art. 2.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata controllata «Moscato di Sorso-Sennori» o «Moscato di Sorso» o «Moscato di Sennori» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 4.

All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Sorso-Sennori» o «Moscato di Sorso» o «Moscato di Sennori».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2011

Il direttore generale ad interim*:* VACCARI

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Moscato di Sorso - Sennori”

Articolo 1
Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata "Moscato di Sorso - Sennori" o “Moscato di Sorso” o “Moscato di Sennori” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione nelle seguenti tipologie:
"Moscato di Sorso - Sennori" o “Moscato di Sorso” o “Moscato di Sennori” bianco
"Moscato di Sorso - Sennori" o “Moscato di Sorso” o “Moscato di Sennori” liquoroso
"Moscato di Sorso - Sennori" o “Moscato di Sorso” o “Moscato di Sennori” passito
"Moscato di Sorso - Sennori" o “Moscato di Sorso” o “Moscato di Sennori” spumante .

Articolo 2
Base ampelografica

I vini a DOC “Moscato di Sorso - Sennori”devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco.
Possono concorrere anche le uve provenienti da vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 10 per cento.
Per la tipologia spumante detta percentuale deve essere ottenuta esclusivamente da uve provenienti da vitigni aromatici a bacca bianca.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

Le uve devono essere prodotte all’interno dei territori comunali di Sorso e Sennori.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere comunque tali da assicurare le necessarie caratteristiche alle uve. È escluso il sistema di allevamento a tendone.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l'irrigazione di soccorso.
I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità di almeno 3500 ceppi per ettaro.
La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a DO "Moscato di Sorso - Sennori" non deve essere superiore a 9,0 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
La resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente articolo 2.
La resa dovrà essere riportata a detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione d’origine controllata “ Moscato di Sorso - Sennori” un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 14%.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento per la produzione del "Moscato di Sorso - Sennori" devono essere effettuate entro i territori comunali di Sorso e Sennori.
E' tuttavia consentito che le operazioni di elaborazione e imbottigliamento degli spumanti siano effettuate all'interno della regione Sardegna.
Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, locali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per tutte le tipologie di vino a Denominazione di Origine Controllata "Moscato di Sorso - Sennori" è vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.
E' comunque consentito un leggero appassimento delle uve su pianta o su telai, ovvero la parziale disidratazione con aria ventilata, con ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati.
Per la preparazione del tipo liquoroso è consentita l'aggiunta di alcol di origine vinica al mosto o al vino di base.

Nella produzione del vino spumante sono consentite tutte le operazioni di spumantizzazione così come previste dalle attuali norme di legge.

Per i vini di cui all'articolo 1, con l'esclusione della tipologia passito, la resa dell'uva in vino non dovrà essere superiore al 70 % per cento. Qualora detta resa superi questo limite, ma non l' 80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine, ma può ricadere nella I.G.T. corrispondente qualora ne abbia le caratteristiche.
Oltre la resa dell'80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto.
La resa massima delle uve in vino per la tipologia passito non dovrà essere superiore al 50% con riferimento all'uva fresca.

Il vino "Moscato di Sorso - Sennori" non può essere immesso al consumo prima del 1 novembre dell'annata di produzione delle uve per la tipologia spumante; del 1 marzo successivo all'annata di produzione delle uve per la tipologia bianco e del 1 giugno successivo all'annata di produzione delle uve per le tipologie liquoroso e passito.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata "Moscato di Sorso - Sennori" all'atto dell' immissione al consumo, devono presentare le seguenti caratteristiche:

"Moscato di Sorso - Sennori" bianco
- colore: giallo dorato;
- odore: intenso ,caratteristico;
- sapore: dolce, fine, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% di cui almeno 12 svolti;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Moscato di Sorso - Sennori" passito
- colore: giallo dorato;
- odore: intenso, etereo, di frutta matura;
- sapore: dolce, pieno, mielato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui effettivo minimo 13 %
- zuccheri residui minimo 45 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

"Moscato di Sorso - Sennori" liquoroso
- odore: intenso, caratteristico, etereo;
- sapore: dolce, complesso, fine;
- titolo alcolometrico vol. effettivo minimo: 17,5%;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21 %;
- zuccheri residui: minimo 60 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 25g/l.

"Moscato di Sorso - Sennori" spumante
- spuma: fine ed evanescente
- colore: giallo paglierino;
- odore: aromatico, delicato, caratteristico;
- sapore: dolce, delicato, fruttato, caratteristico di Moscato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5 % di cui svolto minimo 8;
- zuccheri riduttori: da 50 a 95 grammi per litro;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali , con proprio decreto, di modificare i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare; ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che fanno riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Nella designazione e presentazione dei i vini a denominazione di origine controllata "Moscato di Sorso-Sennori" , con l'esclusione delle tipologie liquoroso e spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in bottiglie di vetro consone, ai caratteri di un vino di pregio, di capacità non superiore a litri 3, ad esclusione delle tipologie "passito" e "liquoroso" per il quale sono consentite bottiglie di capacità non superiore a 0,750 litri, chiuse con tappo in sughero o con altre chiusure consentite dalle norme vigenti, ad esclusione del tappo corona.

Per il confezionamento dei vini spumanti, non è consentito l'utilizzo del tappo a fungo di plastica.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
MOSCATO DI SORSO-SENNORI BIANCO	B105	X	153	1	X	X	A	0	X
MOSCATO DI SORSO-SENNORI LIQUOROSO	B105	X	153	1	X	X	D	0	D
MOSCATO DI SORSO-SENNORI PASSITO	B105	X	153	1	D	X	A	0	X
MOSCATO DI SORSO-SENNORI SPUMANTE	B105	X	153	1	X	X	B	0	X

11A00726

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 dicembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Costruzione Manufatti Legno Società Cooperativa siglabile Società Cooperativa CML oppure CML», in Biella e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 luglio 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Costruzione Manufatti Legno Società Cooperativa siglabile Società Cooperativa CML oppure CML, con sede in Biella (codice fiscale 02235690027) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Paola Maria Rho, nata a Milano il 14 agosto 1978, domiciliata in Novara, corso Cavallotti n. 2/b, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 dicembre 2010

Il Ministro: ROMANI

11A00977

DECRETO 16 dicembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Talea - società cooperativa sociale», in Torino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 6 agosto 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società La Talea - Società Cooperativa Sociale, con sede in Torino (codice fiscale 06357910014) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Paola Maria Rho, nata a Milano il 14 agosto 1978, domiciliata in Novara, in corso Cavallotti n. 2/b, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 dicembre 2010

Il Ministro: ROMANI

11A00978

DECRETO 12 gennaio 2011.

Scioglimento, senza nomina di liquidatore, di sessantadue società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il Decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009, prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della Divisione IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge 241/90, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545- septiesdecies del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La Camera di commercio competente vorrà provvedere alla cancellazione delle cooperative dal Registro delle imprese, dandone comunicazione alla scrivente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 gennaio 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 14/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	PRO.SERVICE SOC. COOP. A R.L.	ORTONA (CH)	ABRUZZO	01761310695	27/05/1996	
2	ESPERANTO SOC. COOP. A R.L.	RIPA TEATINA (CH)	ABRUZZO	01457940698	30/11/1987	
3	SOC. COOP. - PEGASO – S.R.L.	FOSSACESIA (CH)	ABRUZZO	01282760691	10/02/1984	
4	CO-MUNICA SOC. COOP. A R.L.	CHIETI	ABRUZZO	02120830696	02/03/2005	
5	MULTI SERVICE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MIGLIANICO (CH)	ABRUZZO	01491140685	15/06/2000	
6	COOPERATIVA FIORENTINA – A R.L.	FOSSACESIA (CH)	ABRUZZO	01230950691	08/04/1983	
7	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ANTICHI SAPORI TEATINI A R.L.	CHIETI	ABRUZZO	01824970691	15/01/1998	
8	S.A. SERVIZI AMBIENTE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROCCA SANTA MARIA (TE)	ABRUZZO	01025480672	18/11/1998	
9	EURO COIBEN S.R.L.	MONTEODORISIO (CH)	ABRUZZO	01764690697	22/06/1996	
10	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CERRANO	SILVI (TE)	ABRUZZO	01424450672	24/05/2000	
11	COSMO 2001 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FRANCAVILLA AL MARE (CH)	ABRUZZO	01969640695	02/04/2001	UNCI
12	ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI E LAVORO A R.L.	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE)	ABRUZZO	00815580675	29/02/1992	
13	ABRUZZO COOP. SERVICE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ORTONA (CH)	ABRUZZO	01939690697	10/07/2000	
14	LA LUCENTE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN SALVO (CH)	ABRUZZO	02001750690	12/02/2002	
15	ACQUARIUS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	FRANCAVILLA AL MARE (CH)	ABRUZZO	93004310699	25/01/1985	
16	BOUQUET PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOMBA (CH)	ABRUZZO	02009240694	27/03/2002	
17	GYNE' POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – O.N.L.U.S.	PESCARA	ABRUZZO	01721210696	19/04/1995	AGCI
18	PETER PAN COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	TERAMO	ABRUZZO	01552330670	03/05/2004	
19	SERVIZI AMBIENTALI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTELLI (TE)	ABRUZZO	01575280670	12/01/2005	
20	SERVIZI 3000 SOCIETA' COOPERATIVA	MIGLIANICO (CH)	ABRUZZO	01922500697	10/03/2000	
21	IL BIOLIVO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CROPANI (CZ)	CALABRIA	02350990798	26/06/2000	
22	5 STELLE – SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	02734210780	17/10/2005	
23	COOP. GIACOMO MATTEOTTI A R.L.	FRASCINETO (CS)	CALABRIA	01394380784	15/11/1985	
24	GROUP MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	02309040802	06/12/2004	UNCI
25	AZZURRA COMUNITA' ALLOGGIO CARMINA – COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	BELMONTE CALABRO (CS)	CALABRIA	02134500780	15/04/1997	
26	JONA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VARAPODIO (RC)	CALABRIA	01208260800	25/07/1991	UNCI
27	COOPERATIVA AGRIFRUIT A R.L.	CITTANOVA (RC)	CALABRIA	01289940809	28/10/1993	CCI
28	LA RADICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	PRAIA A MARE (CS)	CALABRIA	02189870781	17/03/1998	CCI
29	EDIL SERVICE 2005 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CATANZARO	CALABRIA	02724180795	22/06/2005	
30	COOPERPESCA 2 COOPERATIVA A R.L.	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	01407540788	15/06/1985	CCI
31	FRESCOOP – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIANOPOLI (CZ)	CALABRIA	02556770796	05/02/2003	
32	GLOBAL WORD SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	COSENZA	CALABRIA	02343090789	18/05/2000	
33	LEVA SOC. COOP. A R.L.	GIOIA TAURO (RC)	CALABRIA	02927840237	29/01/1999	UNCI
34	I BRACCIANTI – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	02518040783	29/08/2002	
35	DIMENSIONE E TURISMO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA PRODUZIONE LAVORO E SERVIZI - D.T.S.	COSENZA	CALABRIA	01324140787	21/12/1984	CCI
36	NOVA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN PIETRO A MAIDA (CZ)	CALABRIA	02250420797	31/03/1999	
37	MONGIANA PROGETTO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONGIANA (VV)	CALABRIA	01940750795	13/12/1993	
38	TECNOCOOP – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LOCRI (RC)	CALABRIA	02345790808	13/07/2005	
39	LAVOR SUD – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN DEMETRIO CORONE (CS)	CALABRIA	02689150783	02/02/2005	
40	BELVEDERE COOP. A R.L.	SAN MARCO ARGENTANO (CS)	CALABRIA	01308110780	19/10/1984	
41	COOPERATIVA AGRITURISTICA SILA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SPEZZANO DELLA SILA (CS)	CALABRIA	01751860782	20/04/1991	

42	ZANOTTI BIANCO SOC. COOP. A R.L.	COSENZA	CALABRIA	01317720785	16/10/1984	
43	PIETRO MANCINI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COSENZA	CALABRIA	01317710786	16/10/1984	
44	SOLIDARIETA' CELICHESE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CELICO (CS)	CALABRIA	01693220780	14/06/1990	
45	LA BELMONTESE SOCIETA' COOPERATIVA	BELMONTE CALABRO (CS)	CALABRIA	86002990785	02/03/1979	
46	GRANDI FIRME VALLE ARGENTINO CONFEZIONI – SOCIETA' COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO	ORSOMARSO (CS)	CALABRIA	02266550785	08/05/1999	
47	EVERGREEN SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	01701120782	09/07/1990	
48	PIETRA D'ORO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GRISOLIA (CS)	CALABRIA	02204850784	02/06/1998	
49	NUOVA CASA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COSENZA	CALABRIA	02052870785	23/02/1996	
50	SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTROVILLARI (CS)	CALABRIA	02515240782	08/08/2002	
51	TECNO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	CAROLEI (CS)	CALABRIA	02456150784	05/11/2001	
52	EUROCOOPERATIVA BTG SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LUZZI (CS)	CALABRIA	02744080785	23/12/2005	
53	SIERRA CAVALLO SOC. COOP. A R.L.	BISIGNANO (CS)	CALABRIA	02031890789	28/07/1995	
54	BRUZIA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	COSENZA	CALABRIA	02723600785	02/08/2005	CCI
55	L'APICULTURA DI SARTANO COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	TORANO CASTELLO (CS)	CALABRIA	01394970782	21/11/1985	CCI
56	COOPERATIVA PADRE PIO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	AIELLO CALABRO (CS)	CALABRIA	02452970789	03/10/2001	UNICOOP
57	LEGNOINGEGNO GIOVANNI CAVALIERI – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SOVERIA MANNELLI (CZ)	CALABRIA	02582860793	26/06/2003	
58	COOPERATIVA DI CONSUMO S. PAOLO FRA DIPENDENTI OSPEDALIERI	CATANZARO	CALABRIA	00177590791	19/05/1969	
59	L'OASI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	CASSANO ALLO IONIO (CS)	CALABRIA	02165530789	20/12/1997	
60	AGRO FABIANA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	ROSARNO (RC)	CALABRIA	02047390808	27/07/2000	
61	G.D.M. SERVIZI E TRASPORTO – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	MAIDA (CZ)	CALABRIA	02302600792	22/12/1999	
62	COOP. RISORSA A R.L.	CASTROVILLARI (CS)	CALABRIA	01281470789	09/01/1984	CCI

11A00976

DECRETO 13 gennaio 2011.

Emissione, nell'anno 2011, di un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Il folclore italiano», dedicato allo Storico Carnevale di Ivrea, nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 6 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1982, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il folclore italiano»;

Visto il decreto interministeriale del 2 dicembre 2010, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2011 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2011, francobolli appartenenti alla serie tematica «Il folclore italiano» dedicato allo storico Carnevale di Ivrea;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 4 novembre 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 58925 del 24 novembre 2010;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2011, un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Il folclore italiano» dedicato allo Storico Carnevale di Ivrea, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente; formato carta: mm 30 x 50,8; formato stampa: mm 26 x 46,8; dentellatura: 13¼ x 13½; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; bozzettista: Tiziana Trinca; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta, all'interno di una cornice lineare bicolore, raffigura una scena della battaglia delle arance, il momento più spettacolare dello Storico Carnevale di Ivrea, sullo sfondo del Palazzo Comunale in piazza Vittorio Emanuele; in alto a destra svetta la figura della Mugnaia, eroina e personaggio simbolo dell'evento carnascialesco.

Completano il francobollo le leggende «IVREA» e «CARNEVALE STORICO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A01122

DECRETO 13 gennaio 2011.

Emissione, nell'anno 2011, di un francobollo celebrativo della «Giornata mondiale del teatro», nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010 con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 16 novembre 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 62673 del 14 dicembre 2010;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2011, un francobollo celebrativo della Giornata mondiale del teatro, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 30 x 40;

formato stampa: mm 26 x 36; formato tracciatura: mm 36,66 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: sei; bozzettisti: Renato Mambor e Claudia Rittore; tiratura: tre milioni e seicentomila esemplari. Foglio: formato cm 33 x 30, contenente quarantacinque esemplari fustellati, recanti tracciature orizzontali e verticali per il distacco facilitato di ogni francobollo dal proprio supporto siliconato; sul lato superiore è riportata la scritta «IL FOGLIO DI QUARANTACINQUE FRANCOBOLLI VALE € 27,00».

La vignetta riproduce il manifesto realizzato in occasione della Giornata mondiale del teatro denominato «Interazione», raffigurante la sagoma di un attore sul palcoscenico di un teatro di fronte ad una platea di spettatori con una tavolozza di colori sul cuore a rappresentare il mistero e l'energia che interagisce tra il palco e la platea; al centro della vignetta volteggia una farfalla che unisce idealmente l'attore al suo pubblico mentre in alto campeggia la scritta «27 MARZO 2011», giorno in cui si svolge l'evento. Completano il francobollo la leggenda «GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO», la scritta «ITALIA» ed il valore "€ 0,60".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A01123

DECRETO 21 gennaio 2011.

Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, come modificata dal decreto legislativo n. 164/2000;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il quale all'art. 11, comma 1, prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attualmente Ministro dello sviluppo economico, approvi il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio del gas naturale e, al comma 2 dello stesso articolo, prevede l'aggiornamento del disciplinare;

Visto il decreto legislativo n. 164/2000 che all'art. 13, commi 1 e 2 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attualmente Ministro dello sviluppo economico, emani le norme tecniche per l'effettuazione delle operazioni di stoccaggio di gas naturale e il loro aggiornamento in funzione dell'evoluzione tecnologica dei sistemi di stoccaggio;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, all'art. 1, comma 8, lettera *b)*, numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;

Visto il decreto legislativo n. 164/2000, che, all'art. 11, comma 1, prevede che l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attualmente Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2008, n. 197 «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» che attribuisce, tra l'altro, alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche compiti di autorizzazione allo stoccaggio delle risorse del sottosuolo;

Visto l'art. 1, comma 61, della legge n. 239/2004, il quale stabilisce che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime;

Vista la legge n. 239/2004 che all'art. 1, comma 60, prevedeva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340, rubricato «Utilizzo dei siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia», anche alla realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di VIA, ove stabilita per legge, e che la norma a cui si rinvia dispone che la concessione di stoccaggio di gas naturale è conferita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attualmente Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Regione interessata;

Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99 contenente «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle

imprese, nonché in materia di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 33, il quale abroga l'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e il comma 32 il quale stabilisce che le disposizioni dell'art. 27 si applicano, su proposta del proponente, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2009, ai procedimenti amministrativi in corso alla medesima data;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall'art. 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 «Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante disposizioni integrative e correttive;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che all'art. 13 definisce norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 agosto 1975, n. 208 «Disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi», come sostituito dal decreto del Ministro delle attività produttive 26 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005, recante «Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, approvazione del relativo disciplinare tipo» nel quale sono previste le modalità di attuazione delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica e le conseguenze di eventuali inadempimenti;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 aprile 2001, n. 97, recante i criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 giugno 2001, n. 128, recante i criteri in base ai quali si considerano tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale, ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di recepimento della direttiva 96/82/CE, modificato e integrato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, che detta disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, e la circolare interministeriale 21 ottobre 2009 di indirizzo per l'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 3 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2005, n. 272, recante criteri per la determinazione di un adeguato corrispettivo per la remunerazione dei beni destinati ad un concessionario per lo stoccaggio di gas naturale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha dettato nuove disposizioni circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che ha dettato ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 1927, n. 194;

Considerate le deliberazioni della Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 119/05, n. 50/06, ARG/GAS n. 165/09, ARG/GAS n. 184/09 e loro modifiche ed integrazioni;

Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento del disciplinare tipo di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 26 agosto 2005, con l'adozione di un nuovo disciplinare in armonia con il dettato costituzionale e in conformità delle norme sopra richiamate;

Decreta:

TITOLO I
NORME GENERALI FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalità per il conferimento delle concessioni di stoccaggio sotterraneo del gas naturale in giacimenti od unità geologiche profonde e approva il disciplinare tipo sulle modalità amministrative e tecniche di svolgimento delle attività di stoccaggio, gli obiettivi di qualità che devono essere perseguiti dal concessionario, i poteri di verifica e le conseguenze di eventuali inadempimenti per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

2. L'esercizio dello stoccaggio comprende le funzioni di base di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, nonché gli ulteriori servizi che possono essere offerti dai concessionari agli utenti del sistema.

3. Nel rispetto della normativa vigente, il Ministero può stipulare appositi accordi con le singole regioni e province autonome, finalizzati alla definizione di idonei meccanismi di raccordo e di cooperazione condivisi, per il progressivo coinvolgimento delle specifiche strutture tecniche dei suddetti enti territoriali nell'azione amministrativa e di vigilanza delle attività in terraferma, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

4. Nel rispetto della normativa vigente, il Ministro può stipulare accordi con i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità procedimentali in materia di funzioni amministrative relative allo stoccaggio in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «stoccaggio»: operazione con la quale il gas naturale viene immesso, mediante eventuale compressione, in una struttura sotterranea, avente caratteristiche tali da permetterne l'accumulo, la conservazione e, quando richiesto, il prelievo;

b) «stoccaggio in giacimento»: stoccaggio del gas naturale in giacimenti in via di esaurimento;

c) «stoccaggio in unità geologiche profonde»: stoccaggio del gas naturale in una struttura sotterranea diversa dai giacimenti in via di esaurimento, come gli acquiferi o cavità saline;

d) «concessionario»: titolare della concessione di stoccaggio di gas naturale;

e) «concessione»: titolo che consente lo svolgimento dell'attività di stoccaggio di gas naturale rilasciato ai sensi della legge n. 170/1974, nonché dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000;

f) «giacimento»: roccia sotterranea porosa e permeabile definita da fattori fisici e geologici all'interno di confini orizzontali e verticali, formata da uno o più livelli contenenti o che abbiano contenuto idrocarburi, suscettibile di essere tecnicamente ed economicamente adibita allo stoccaggio di gas naturale;

g) «Ministero»: Ministero dello sviluppo economico;

h) «Regione»: Regione a statuto ordinario, con cui il Ministero perviene ad intesa per le determinazioni da assumere in materia di stoccaggio sotterraneo in terraferma;

i) «Uffici territoriali»: uffici dirigenziali della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, organi tecnici di polizia mineraria del Ministero, competenti in materia di gestione tecnico-amministrativa e controllo sulle attività di stoccaggio di gas naturale;

j) «cushion gas» o «gas inattivo»: quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che è necessario mantenere sempre nel giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio.

2. Valgono le ulteriori definizioni di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 164/2000 ed ai relativi decreti applicativi nonché le definizioni di cui alle delibere dell'Autorità n. 119/05, 50/06 e loro modifiche ed integrazioni e quelle indicate nel decreto direttoriale di cui all'art. 13, comma 4.

TITOLO II
MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

Art. 3.

Durata della concessione e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 164/2000 l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o in unità geologiche profonde è svolta su concessione, di durata non superiore a venti anni.

2. La concessione di cui al comma 1 è conferita dal Ministero d'intesa, per le concessioni di stoccaggio in terraferma, con la Regione interessata.

3. Ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, legge n. 164/2000, le procedure operative di attuazione della presente disciplina e le modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo sono stabilite con decreti direttoriali della Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche di cui all'art. 13, comma 4.

4. Il concessionario ha diritto a non più di due proroghe di dieci anni qualora abbia eseguito i programmi di stoccaggio ed adempiuto tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione.

5. L'istanza di proroga è presentata al Ministero decorsi almeno 15 anni dal conferimento e comunque almeno due anni prima della data di scadenza e deve essere corredata della documentazione contenente la descrizione del giacimento, dei lavori effettuati, nonché dal programma dei lavori da svolgere nel periodo di proroga e delle eventuali operazioni di ripristino finale.

6. La proroga è disposta con decreto del Ministero d'intesa, per le concessioni di stoccaggio in terraferma, con la Regione interessata.

7. Per l'accertamento della fattibilità di programmi di stoccaggio in unità geologiche profonde il Ministero, d'intesa con la Regione interessata, può autorizzare un programma di ricerca, di durata non superiore a quattro anni, al termine del quale potrà essere richiesta la concessione di stoccaggio. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso.

8. Nel caso i risultati delle attività svolte nell'ambito di un permesso di prospezione o di ricerca di idrocarburi abbiano dimostrato che i giacimenti rinvenuti o le unità geologiche profonde individuate siano tecnicamente ed economicamente idonei ad essere utilizzati per lo stoccaggio, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca può richiedere al Ministero il rilascio di una concessione di stoccaggio.

Art. 4.

Decadenza del concessionario

1. Il Ministero può pronunciare la decadenza del concessionario e disporre la revoca della concessione quando:

a) il concessionario non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;

b) il concessionario non abbia osservato le disposizioni contenute nel presente decreto od impartite dal Ministero o dagli Uffici territoriali competenti;

c) sia stata omessa richiesta al Ministero di apposita autorizzazione in tutti i casi previsti;

d) non siano stati corrisposti entro i termini stabiliti il canone, i tributi e quanto altro stabilito dal decreto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza e la revoca della concessione sono disposte, previa contestazione dei motivi, con decreto del Ministero. Dalla data del predetto decreto, il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall'atto di concessione.

3. È fatta salva la possibilità di attribuire la concessione ad altro operatore ai sensi dell'art. 6.

Art. 5.

Cessazione della concessione

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 170/1974, la concessione di stoccaggio cessa:

a) per scadenza del termine;

b) per rinuncia;

c) per decadenza del concessionario.

2. Oltre che nei casi previsti al comma 1, la concessione di stoccaggio cessa qualora il Ministero accerti la sopravvenuta inidoneità tecnica allo stoccaggio del giacimento o della unità geologica profonda.

Art. 6.

Nuova attribuzione della concessione

1. In caso di cessazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, la concessione di stoccaggio può essere attribuita ad altro operatore secondo le modalità stabilite nei decreti direttoriali di cui all'art. 13, comma 4. Nel caso di nuovo conferimento di concessioni di stoccaggio cessate per rinuncia o decadenza, il concessionario rinunciatario o decaduto può essere autorizzato ad estrarre il gas reimmesso in giacimento o a cederlo al nuovo concessionario, in funzione della convenienza di esercizio del nuovo stoccaggio. Le relative pertinenze sono trasferite al nuovo concessionario secondo le modalità stabilite nei decreti direttoriali di cui all'art. 13, comma 4.

TITOLO III

DISCIPLINARE TIPO PER LE CONCESSIONI DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE

Art. 7.

Disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e garanzie di continuità dell'esercizio

1. Le operazioni di stoccaggio devono essere eseguite nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 886/1979, e dell'art. 11 della legge n. 221/1990; nonché nel rispetto delle norme di cui ai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624 e 9 aprile 2008, n. 81 e successive loro modificazioni.

2. La vigilanza sull'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, ivi compresa l'emanazione di atti polizia giudiziaria è svolta dagli Uffici territoriali, che si avvalgono, per la materia connessa con la salvaguardia della salute dei lavoratori, dei locali organismi A.S.L. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, il Ministero può stipulare appositi accordi di programma con le singole Regioni finalizzati alla definizione di idonei meccanismi di raccordo e di cooperazione condivisi per il progressivo coinvolgimento delle specifiche strutture tecniche regionali nell'azione di vigilanza secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

3. Il titolare deve fornire agli Uffici territoriali i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal presente disciplinare tipo, resta ferma la facoltà da parte degli Uffici territoriali di disporre, a carico del richiedente, l'effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo agli impianti.

4. Il titolare deve fornire al Ministero le notizie di carattere economico e tecnico relative alla propria attività che essi richiedono.

5. Gli impianti di stoccaggio sono assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo n. 334/1999 e sue modifiche e integrazioni, secondo gli indirizzi della circolare interministeriale 21 ottobre 2009 e sue modifiche ed integrazioni.

6. Le operazioni di stoccaggio si svolgono nel rispetto di ogni altra prescrizione imposta dalle altre amministrazioni interessate, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze.

7. Nel caso di evento non dipendente dalla volontà del concessionario che provochi interruzioni o modifiche significative allo svolgimento dell'attività di stoccaggio, deve essere data comunicazione tempestiva al Ministero.

Art. 8.

Pubblica utilità

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, le opere necessarie per lo stoccaggio di gas naturale sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.

Utilizzo di gas inerte

1. Il Ministero può autorizzare, su richiesta del concessionario, previa presentazione di specifico studio di idoneità, la sostituzione, totale o parziale, del cushion gas con gas inerte, compreso il biossido di carbonio, sia per le concessioni di stoccaggio vigenti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare tipo che per quelle di nuova attribuzione.

Art. 10.

Verifica esecuzione programmi

1. Il Ministero può imporre particolari prescrizioni sia all'atto del conferimento che successivamente per la tutela del giacimento qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal presente disciplinare e dai decreti direttoriali di cui all'art. 13, comma 4, derivi pregiudizio al giacimento stesso.

Art. 11.

Conseguenza degli inadempimenti

1. L'inosservanza delle prescrizioni del presente disciplinare è motivo di decadenza del concessionario secondo le indicazioni dell'art. 4.

2. Nei casi previsti dalle disposizioni di cui all'art. 4 si applicano le relative sanzioni.

Art. 12.

Risarcimento danni

1. I concessionari debbono risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della loro attività. Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a favore dei proprietari dei terreni per le opere effettuate anche fuori dell'ambito delle concessioni, ai sensi degli articoli 10 e 31 del regio decreto n. 1443/1927.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Il presente disciplinare di cui al titolo III, che sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto ministeriale 26 agosto 2005, si applica alle concessioni di stoccaggio vigenti a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Sono abrogati: il decreto del Ministero delle attività produttive 26 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005, il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2001, n. 97 ed il decreto del Ministero delle attività produttive 3 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2005, n. 272.

3. Avverso gli atti definitivi del Ministero previsti dal presente decreto è ammesso ricorso in via giurisdizionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

4. Con decreti direttoriali della Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche sono disposte le procedure operative di attuazione della presente disciplina e le modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo.

Roma, 21 gennaio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A01127

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali alla società Alfa Omega S.r.l.

Con il provvedimento n. aM - 1/2011 del 5 gennaio 2011 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Copparo (Ferrara), via Leonardo da Vinci, 57, rilasciata alla Società Alfa Omega S.r.l.

11A00921

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 31 gennaio 2011 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal Prof. Avv. Francesco FASOLINO e dall'Avv. Assunta TORINO delegati dal Consiglio Provinciale di Salerno (delibera n. 2 del 28/01/2011), del Consiglio Comunale di Colliano (delibera n. 24 del 5/11/2010), del Consiglio Comunale di Celle di Bulgheria (delibera n. 23 del 14/12/2010), del Consiglio Comunale di Buonabitacolo (delibera n. 3 del 25/01/2011) del Consiglio Comunale di Mercato S. Severino (delibera n. 25 del 22/12/2010) del Consiglio Comunale di Petina (delibera n. 22 del 27/09/2010) del Consiglio Comunale di Pellezzano (delibera n. 36 del 14/12/2010) del Consiglio Comunale di Salvitelle (delibera n. 38 del 28/12/2010) del Consiglio Comunale di Torraca (delibera n. 38 del 17/12/2010),

di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che il territorio della Provincia di Salerno sia separato dalla Regione Campania per formare una Regione a sé stante denominata "Principato di Salerno"»?

Il Prof. Avv. Francesco FASOLINO e l'Avv. Assunta TORINO dichiarano di eleggere domicilio in Roma - Via Ennio Quirino Visconti n. 99, presso lo studio Capecelatro - Palma telefono 06/68134555.

11A01318

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 31 gennaio 2011 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal dott. Paolo Pagliaro delegato dei Comuni: di Collepasso (Consiglio Comunale delibera n. 1 del 25/01/2011 - Giunta Comunale delibera n. 219 del 16/12/2010), Ugento (Consiglio Comunale delibera n. 1 del 24/01/2011 - Giunta Comunale delibera n. 257 del 17/12/2010), Monteparano (Giunta Comunale delibere nn. 2 e 3 del 4/01/2011 - Consiglio Comunale delibere n. 28 del 30/09/2010 e n. 2 del 18/01/2011), Ortelle (Giunta Comunale delibera n. 4 del 17/01/2011 - Giunta Comunale delibera n. 192 del 10/12/2010 - Consiglio Comunale delibera n. 35 del 29/10/2010), Parabita (Giunta Comunale delibera n. 10 del 24/01/2011 - Giunta Comunale delibera n. 286 del 15/12/2010 - Consiglio Comunale delibera n. 87 del 7/12/2010), San Vito dei Normanni (Giunta Comunale delibera n. 2 del 25/01/2011 - Consiglio Comunale delibera n. 41 del 12/11/2010) di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che il territorio delle Province di Brindisi, Lecce e Taranto e quindi anche il territorio del Comune di cui siete cittadini sia separato dalla Regione Puglia per formare una Regione a sé stante denominata Regione Salento?».

Il dott. Paolo PAGLIARO dichiara di eleggere domicilio in Roma - Via Claudio Monteverdi n. 20, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Codacci Pisanelli - tel. 0684242223.

11A01319

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Ris. Società Cooperativa», in Gorizia e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 22 del 13 gennaio 2011 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «CO.RIS. Società Cooperativa», con sede in Gorizia, costituita addì 23 gennaio 2006, per rogito notaio dott. Enrico Messina di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Palumbo, con studio in Gorizia, via IX Agosto n. 9.

Contro il presente provvedimento è possible proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A00920

Liquidazione coatta amministrativa della societàcooperativa «Mela - Società Cooperativa» in Morsano al Tagliamento e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 21 del 13 gennaio 2011 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Mela - Società cooperativa», con sede in Morsano al Tagliamento, costituita il 21 novembre 2007, per rogito notaio dott. Luca Sioni di San Vito al Tagliamento ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Peresson, con studio in Spilimbergo, via Mazzini n. 3.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A00925

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 recante: "Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246" (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario. n. 276/L alla *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale - n. 292 del 15 dicembre 2010).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato Supplemento Ordinario, all'Allegato I – Atti normativi abrogati, alla pagina 1448, la riga contrassegnata dal n. Elenco:

57053	REGIO DECRETO	1669	05/12/1933	MODIFICAZIONI ALLE NORME SULLA CAMBIALE E SUL VAGLIA CAMBIARIO (PUBBLICATO NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 292 DEL 19 DICEMBRE 1933)

deve intendersi espunta.

11A01320

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUC-026) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00